



ACCORDO RELATIVO AL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

PREMESSA

Tenuto conto della dimensione europea del Gruppo Valeo e dell'evoluzione del Diritto Comunitario tendente ad assicurare un maggior livello d'informazione e di consultazione dei dipendenti, la Direzione del Gruppo e le Parti Sociali rappresentative a livello europeo, qui di seguito denominate le Parti firmatarie, hanno concluso un accordo il 21 settembre 1999 relativo alla costituzione del Comitato Aziendale Europeo. Le parti firmatarie hanno deciso di far evolvere questo testo mediante il presente accordo. Il Comitato Aziendale Europeo consente scambi di informazioni e l'instaurarsi di un dialogo fra le parti senza mettere in discussione il ruolo delle varie strutture rappresentative nazionali esistenti.

ARTICOLO 1 - PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Il perimetro del Comitato Aziendale Europeo così istituito comprende, nelle condizioni e gli Stati previsti negli articoli L.439-1 e L. 439-6 del Codice del Lavoro francese:

- la Società Valeo, società dominante;
- e le Società da questa controllate:

ARTICOLO 2 - INCIDENZA DELLE MODIFICHE DEL PERIMETRO DEL GRUPPO

2.1 USCITA DAL GRUPPO

Le Società e gli Stabilimenti escono dal perimetro del Comitato Aziendale Europeo non appena cessano di soddisfare le condizioni previste all'Articolo 1 di cui sopra.

2.2 INGRESSO NEL GRUPPO

Le Società e gli Stabilimenti che, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, osservano le condizioni definite all'articolo 1, vengono cooptate entro tre mesi dal loro ingresso nel Gruppo.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

Il Comitato Aziendale Europeo è composto:

- Dal Leader dell'azienda dominante o dal suo rappresentante, assistito da collaboratori, il cui numero, salvo circostanze particolari, non può essere superiore a due.
- Dai Rappresentanti del Personale, conformemente alle regole qui di seguito definite:
 - Un Rappresentante del Personale per ciascuno degli Stati definiti all'Articolo 1, nei quali il Gruppo conta uno o più Stabilimenti, fermo restando che lo Stato in questione conti almeno 150 dipendenti su uno o più di questi siti.
 - un numero di Rappresentanti supplementari in proporzione agli effettivi occupati nelle Aziende o Stabilimenti presenti nei diversi Stati, secondo le modalità indicate qui di seguito:
 - Un rappresentante supplementare per ogni Stato nel quale lavora almeno una percentuale compresa fra il 10 e il 20% degli effettivi del perimetro.
 - Due rappresentanti supplementari per ogni Stato nel quale lavora almeno il 30% degli effettivi del perimetro.
 - Tre rappresentanti supplementari per ogni Stato nel quale lavora almeno il 40% degli effettivi del perimetro.
 - Quattro rappresentanti supplementari per ogni Stato nel quale lavora almeno il 50% degli effettivi del perimetro.
 - Cinque rappresentanti supplementari per ogni Stato nel quale lavora almeno il 60% degli effettivi del perimetro.
 - Sei rappresentanti supplementari per ogni Stato nel quale lavora almeno l'80% degli effettivi del perimetro.

Il calcolo degli effettivi viene effettuato conformemente alle disposizioni legislative applicabili in ciascuno degli Stati considerati.

Per ciascun rappresentante Titolare viene nominato un Supplente. Il Supplente sostituisce il Titolare impossibilitato a partecipare ad una riunione.

I Supplenti non partecipano né alle riunioni preparatorie, né alle riunioni plenarie quando sono presenti i Titolari. Ricevono le stesse informazioni scritte fornite ai Titolari, in particolare la comunicazione dei resoconti delle riunioni.

Qualora si verificano dei cambiamenti sostanziali nella ripartizione del personale tra i vari paesi a seguito della trasformazione del perimetro, si può procedere alla modifica della composizione del Comitato Aziendale Europeo dopo due anni o anche 12 mesi dopo il suo insediamento.

ARTICOLO 4 - DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

I membri Titolari e i Supplenti sono eletti o nominati secondo le norme e gli usi in vigore negli Stati interessati.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

5.1 COMPETENZE

Il Comitato Aziendale Europeo è competente sulle questioni che riguardano:

- il Gruppo di dimensioni europee considerato nel suo complesso.
- almeno due stabilimenti o imprese del Gruppo, con sede in due Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
- le operazioni che abbiano come conseguenza la modifica sostanziale del perimetro attuale del Comitato Aziendale Europeo senza per questo interessare due Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Il Comitato Aziendale Europeo non può sostituirsi alle istituzioni rappresentative del personale presenti nelle società interessate dal presente Accordo, né intaccare le prerogative del Leader dell'azienda.

5.2 ATTRIBUZIONI

Il Comitato Aziendale Europeo viene informato e consultato annualmente, in particolare per quanto riguarda: la struttura del Gruppo di Aziende interessate dal presente Accordo, la sua situazione economica e finanziaria, l'andamento probabile delle attività, della produzione e delle vendite, la situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione, gli investimenti, le modifiche sostanziali riguardanti l'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi procedimenti di produzione, il trasferimento di produzioni, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di aziende, di stabilimenti o di parti importanti di questi e i licenziamenti collettivi.

L'informazione e la consultazione del Comitato Aziendale Europeo vanno intese nel senso di uno scambio di vedute e dell'instaurazione di un dialogo fra le parti, impostato in modo da garantire l'effetto utile della procedura.

Il Comitato Aziendale Europeo può emettere un parere sugli argomenti sopra citati e riceve una risposta motivata a questo parere.

ARTICOLO 6 - DURATA DEI MANDATI E PROTEZIONE DEI MEMBRI

Il mandato di membro del Comitato Aziendale Europeo ha una durata di quattro anni, a condizione che i membri continuino a rispettare le condizioni di appartenenza ad uno Stabilimento o ad un'Azienda del perimetro del Gruppo ai sensi degli Articoli L. 439-1 e L. 439-6 del Codice del Lavoro Francese, nonché le condizioni di designazione citate all'Articolo 4 del presente accordo.

Il rinnovo della carica si effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente accordo.

I mandati decorreranno a partire dal 1° maggio 2004.

I membri del Comitato Aziendale Europeo beneficiano delle medesime protezioni e garanzie concesse ai Rappresentanti del Personale in applicazione delle disposizioni legislative in vigore nel paese nel quale sono stati nominati.

ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

Il Comitato Aziendale Europeo viene presieduto dal Leader dell'azienda dominante o dal suo rappresentante.

Al suo interno, il Comitato Aziendale Europeo procede all'elezione di un Segretario e di un Segretario Aggiunto. Il Segretario e il Segretario Aggiunto sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Comitato Aziendale Europeo.

Al suo interno, il Comitato Aziendale Europeo elegge, con la maggioranza dei voti, un Direttivo di sette membri, comprendente il Segretario e il Segretario Aggiunto del Comitato Aziendale Europeo.

Il Segretario e il Direttivo rimangono in carica per quattro anni. Tuttavia, il Comitato Aziendale Europeo ha la possibilità di decidere, mediante un voto a maggioranza dei suoi membri, il rinnovo delle cariche del Segretario, del Segretario Aggiunto e dei membri del Direttivo ogni due anni.

Il Direttivo ricopre una funzione di coordinamento all'interno del Comitato Aziendale Europeo.

Su proposta del Direttivo o del Leader dell'Azienda, previo accordo delle due parti, possono essere costituite in seno al Comitato Aziendale Europeo delle commissioni incaricate di studiare delle questioni specifiche.

Per svolgere la propria missione, ciascun membro del Direttivo beneficia di un permesso sindacale che, salvo circostanze eccezionali, non può superare le 120 ore annue. Tale permesso verrà remunerato come se si trattasse di ore di lavoro normali.

Non vengono conteggiate nelle ore di permesso sindacale:

- le riunioni con la Direzione,
- le riunioni preparatorie alle riunioni con la Direzione,
- le riunioni del Direttivo, senza partecipazione della Direzione, nel limite di una riunione trimestrale.

ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

Sono previsti quattro tipi di riunioni: riunioni annuali, straordinarie, preparatorie e trimestrali di Direttivo.

Ogni anno, verrà effettuato un bilancio sul numero di riunioni tenute.

Al termine di ogni riunione, ordinaria o straordinaria, i membri del Comitato Aziendale Europeo hanno la possibilità di prolungare la discussione con una seduta informale di durata massima pari a 3 ore.

8.1 RIUNIONE ANNUALE

Il Comitato Aziendale Europeo si riunisce una volta all'anno, su convocazione del Presidente, in seduta plenaria. Questa riunione ha luogo nella regione parigina, eccetto in caso di circostanze particolari e previo accordo del Presidente e del Segretario.

La data della riunione sarà comunicata al Segretario con due mesi di anticipo.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e dal Segretario e comunicato almeno un mese prima della riunione. In caso di disaccordo sul contenuto, l'ordine del giorno è fissato dal Presidente e comunicato quindici giorni prima della riunione.

8.2 RIUNIONI STRAORDINARIE

In circostanze eccezionali, che influiscano sensibilmente sulla situazione dei dipendenti, come ad esempio in caso di delocalizzazione, chiusura di stabilimenti o imprese, licenziamenti collettivi, il Direttivo viene convocato dal Leader dell'azienda o dal suo Rappresentante o da qualsiasi altro Responsabile ad un livello di Direzione appropriato, dotato di potere decisionale, allo scopo di essere informato e di procedere ad uno scambio di punti di vista e a un dialogo sulle misure che influiscono sensibilmente sulla situazione dei dipendenti.

In assenza di iniziativa da parte del Leader dell'azienda o del suo Rappresentante, il Direttivo ha il diritto di chiedere al Leader dell'azienda che venga indetta una riunione.

I membri del Comitato Aziendale Europeo che sono stati designati dagli Stabilimenti o dalle Aziende direttamente interessati dalle misure in questione hanno inoltre il diritto di partecipare alla riunione del Direttivo.

Sulla base di un rapporto stilato dal Leader dell'azienda, questa riunione ha luogo nel più breve tempo possibile e, in merito alla combinazione delle riunioni delle istanze europee e nazionali, in una sequenza di tempo conforme al diritto positivo e in vista di garantire un effetto utile alla procedura.

Il Direttivo può emettere un parere che riceve una risposta motivata.

In caso di circostanze eccezionali come quelle sopra citate, il Presidente, dopo aver sentito il parere del Segretario, può decidere di convocare il Comitato Aziendale Europeo in riunione plenaria al posto del Direttivo.

Inoltre, una volta all'anno, persino in assenza di circostanze eccezionali, il Direttivo ha inoltre la facoltà di chiedere al Presidente del Gruppo di indire una riunione.

8.3 RIUNIONI PREPARATORIE

Ogni riunione con la Direzione è preceduta da una riunione preparatoria a cui partecipano i membri convocati.

Le riunioni preparatorie si tengono alla vigilia e nello stesso luogo delle riunioni plenarie o delle riunioni di Direttivo in caso di circostanze eccezionali.

La consegna dei documenti ai membri Titolari e Supplenti del Comitato Aziendale Europeo si effettua il più rapidamente possibile e al più tardi il giorno della riunione preparatoria.

8.4 RIUNIONI TRIMESTRALI DEL DIRETTIVO

L'organizzazione e la sede della riunione trimestrale del Direttivo sono fissate di comune accordo fra il Segretario e la Direzione delle Risorse Umane Gruppo.

Successivamente, il Segretario convoca i membri del Direttivo a queste riunioni.

ARTICOLO 9 - VERBALE DELLE RIUNIONI

Il verbale sintetico di ciascuna riunione con la Direzione, tradotto in ciascuna delle lingue dei partecipanti, è redatto dalla Direzione e trasmesso al Segretario.

Le eventuali osservazioni dei membri saranno indirizzate al Segretario che le trasmetterà alla Direzione.

Un verbale che tiene in considerazione le eventuali modifiche apportate, tradotto in ciascuna delle lingue dei partecipanti, sarà diffuso ai membri entro due mesi dallo svolgimento della riunione.

ARTICOLO 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI

***10.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL MANDATO**

I membri del Comitato Aziendale Europeo che partecipano alle riunioni preparatorie, plenarie, nonché alle riunioni del Direttivo, in caso di circostanze eccezionali, vengono remunerati sulla base del loro salario orario, tenuto conto della durata della riunione e del viaggio.

I membri del Comitato Aziendale Europeo possono disporre della formazione necessaria all'esercizio della loro funzione, nel limite di due giorni durante la validità del loro mandato. Questo limite è portato a quattro giorni per i nuovi membri del Comitato Aziendale Europeo. I nuovi membri beneficiano della loro retribuzione corrispondente al tempo di formazione e di tragitto. Il programma annuale e le modalità di questa formazione saranno oggetto di una proposta del Direttivo e saranno fissati in concertazione con il Leader dell'azienda.

Ciascun membro del Direttivo dispone di un credito di 120 ore annuali come indicato nell'articolo 7.

Nel rispetto delle disposizioni relative al segreto professionale e all'obbligo di discrezione, i membri del Comitato Aziendale Europeo informano i rappresentanti del personale degli stabilimenti o delle aziende del tenore e dei risultati dei lavori del Comitato.

10.2 RISERVATEZZA

I membri del Comitato Aziendale Europeo, nonché gli eventuali consulenti (cfr. articolo 13), sono tenuti al segreto professionale per i procedimenti di fabbricazione e all'obbligo di riservatezza nei confronti delle informazioni confidenziali fornite come tali dalla Direzione dell'Azienda.

Si impegnano a non rivelarle fintanto che resteranno confidenziali, anche dopo la scadenza del mandato.

ARTICOLO 11 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese di funzionamento del Comitato Aziendale Europeo, in particolare le spese di organizzazione delle riunioni, di traduzione, di interpretariato, di formazione, così come precisate all'articolo 10.1, nonché le spese relative di vitto, alloggio e viaggio dei membri del Comitato Aziendale Europeo e del Direttivo sono a carico dall'Azienda.

Il Segretario del Comitato Aziendale Europeo è dotato di un ufficio equipaggiato con i mezzi di comunicazione (computer, fax, telefono) necessari all'esercizio della sua missione.

I membri del Comitato Aziendale Europeo dispongono dei mezzi materiali necessari al compimento della loro missione, in particolare hanno accesso ad un ufficio, un telefono, un computer e una stampante.

LINEA
DIRETTA

Le spese relative a queste dotazioni rientrano nel budget di funzionamento del Comitato Aziendale Europeo.

ARTICOLO 12 – TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

I documenti consegnati ai membri Titolari del Comitato Aziendale Europeo e ai Supplenti, nonché i resoconti e i documenti necessari al compimento della loro missione sono tradotti in tutte le lingue dei partecipanti.

In caso di controversia, farà fede il documento in lingua francese.

Degli interpreti effettueranno la traduzione dei dibattiti in ciascuna delle lingue dei partecipanti durante le riunioni preparatorie, plenarie, di Direttivo e di debriefing.

ARTICOLO 13 - CONSULENTI

Nell'ambito delle loro missioni, il Comitato Aziendale Europeo e il Direttivo possono farsi assistere da consulenti di loro scelta purché tale consulenza sia necessaria allo svolgimento dei loro compiti. L'Azienda si farà carico delle spese relative ad un solo consulente.

ARTICOLO 14 – DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo viene stipulato per un periodo di quattro anni, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore ed è tacitamente rinnovabile per analoghi periodi.

L'accordo può essere disdetto da entrambe le parti firmatarie al termine di ogni singolo periodo di vigenza, con preavviso scritto di sei mesi.

In caso di disdetta effettuata come precedentemente indicato, ove non venga concluso un nuovo accordo prima della scadenza del preavviso di cui sopra, si applicano le disposizioni delle sezioni III e IV del Capitolo X del Titolo III del Tomo IV del Codice del Lavoro Francese relative alla costituzione dei Comitati Aziendali Europei.

Al termine di ciascun periodo di quattro anni, può aver luogo un incontro con i membri del Direttivo per fare il punto sul funzionamento del Comitato Aziendale Europeo.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo verranno demandate ai tribunali francesi competenti nella zona in cui ha sede la Società dominante.

In caso di controversia in merito all'interpretazione del presente Accordo, farà fede il testo redatto in lingua francese.

ARTICOLO 16 – DEPOSITO DELL'ACCORDO

Il presente accordo verrà depositato dalla Società dominante presso la Direzione Dipartimentale del Lavoro, dell'Impiego e della Formazione Professionale e presso la cancelleria del Consiglio dei Proud'hommes (tribunale del lavoro) competente nella zona in cui ha sede la Società dominante.

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO E COSTITUZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° maggio 2004.

Le parti firmatarie si impegnano a concludere questa procedura di designazione o di elezione dei Rappresentanti dei paesi interessati al Comitato Aziendale Europeo entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla firma della clausola aggiuntiva del 10 febbraio 2004 che proroga i mandati dei rappresentanti.

ARTICOLO 18 - PRIMA RIUNIONE

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo e la designazione o l'elezione dei membri del Comitato Aziendale Europeo nelle condizioni previste all'Articolo 17, la Direzione convoca il Comitato per una prima riunione destinata in particolare ad effettuare la designazione del Segretario e dei Membri del Direttivo.

Questa riunione potrà tenersi appena prima della riunione plenaria annuale, il cui ordine del giorno sarà stato stabilito congiuntamente con il segretario attuale del Comitato Aziendale Europeo.

Parigi, li 8 Aprile 2004

Per la Direzione

Bernard Geymond
Direttore delle Risorse Umane

Jean-Pierre Grouard
Direttore delle Relazioni del Lavoro

Per il Direttivo del CAE

Gérard Girardon
C.G.T VCC La Verrière (Francia)

Paul Tamborowski
C.F.D.T VEC Reims (Francia)

Axel Dorscht
I.G.M VCC Rodach (Germania)

Ricardo Pina-Moreno
C C O O VT Fuenlabrada (Spagna)

Domingo Serafim Elias Ribeiro
S I M A VECS Viana (Portogallo)